



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e Affari Generali
UOC Gestione Economica e Previdenziale
UOS Quiescenza, previdenza pensioni TFR Contributi e riscatti
Via Pindemonte, 88 - 90129 Palermo
Telefono 091 7034492 - fax 091 7033031

Palermo, li 14 LUG. 2016

Prot.n. 12263

Al Personale Dipendente Dirigenti Medici,
Veterinari, Odontoiatri, Farmacisti.

OGGETTO: Legge 7 Luglio 1901 n.306 e successive modifiche ed integrazioni. Contribuzione obbligatoria all'ONAOI. Accertamento, riscossione e versamento delle somme dovute. Circolare 2016.

Si ritiene opportuno portare a conoscenza delle SS.LL. la Circolare E.P. n.4/2016 emanata dall'ONAOI (Opera Nazionale Assistenziale Orfani Sanitari Italiani), in data 14/04/2016.

Si richiama l'attenzione, in particolare, su quanto espressamente precisato al punto D) della predetta Circolare, in merito alle novità introdotte dal 1° Gennaio 2013 relativamente agli esoneri contributivi.

Si precisa che l'obbligo di contribuzione ONAOI è previsto per i Sanitari Dipendenti iscritti ai rispettivi Ordini professionali Italiani dei medici chirurghi e odontoiatri, medici veterinari e farmacisti, nelle seguenti misure:

- lo 0.34% della retribuzione tabellare annua lorda per i sanitari in possesso di anzianità complessiva di servizio, alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di contribuzione, inferiore o uguale a 5 anni. Tale misura (0.34%) è applicabile esclusivamente ai Sanitari in possesso della **predetta anzianità complessiva di servizio presso uno o più Enti.**
- lo 0.38% della retribuzione tabellare annua lorda per i Sanitari in possesso di anzianità complessiva di servizio, alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di contribuzione, superiore a 5 anni.

Il Personale che può usufruire dell'applicazione della minore aliquota (0.34%), dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione che per comodità si allega alla presente.

Per le opportune informazioni contattare il seguente n. di telefono : 091/ 7034492.

Si precisa, infine, che la documentazione ONAOI è consultabile sul sito

www.onaoi.it (Contribuzione- Sezione Enti-Circolare ed Istruzioni Adempimenti)

e che i recapiti utili dell'ONAOI sono i seguenti:

Mail: enti@onaoi.it
Telefono: 0755869216 - 0755869542 - 0755869279
Fax: 0755058404.

Il Dirigente Amministrativo U.O.S.
(D.ssa Palmira Lumia)

Il Direttore U.O.C.
(D.ssa Antonina Agnello)

Il Direttore del Dipartimento
Il Direttore Amministrativo
(Dr. Salvatore Strano)

Il responsabile del procedimento: Ass.te Amm.vo Teresa Montaperto



Fondazione O.N.A.O.S.I.
Prot.Uscita N.9682/16 Del:14/04/2016
ARE UFF. CONTRIB.OBBL.

OGGETTO: Legge 7 luglio 1901, n. 306 e successive modifiche ed integrazioni. Contribuzione obbligatoria all'ONAOSI. Accertamento, riscossione e versamento delle somme dovute. Circolare informativa 2016.

Premessa. L'ONAOSI e la natura pubblica del fine previdenziale ed assistenziale.

L'ONAOSI è un ente gestore di una forma di previdenza obbligatoria integrativa del sistema di previdenza generale, che eroga prestazioni in favore degli orfani dei Sanitari (medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti). Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, l'Ente (insieme anche ad ENPAM, ENPAV ed ENPAF, Cassa degli Avvocati, Cassa dei Notai, Cassa degli Ingegneri, ecc.) si è trasformata da ente pubblico in fondazione privata.

In proposito, va rammentato che la privatizzazione ha avuto e ha incidenza esclusivamente sugli strumenti gestionali, **mentre rimane del tutto inalterata la natura pubblica delle finalità previdenziali ed assistenziali e l'evidenza pubblicistica dell'attività svolta.**

Infatti, l'attrazione dell'ONAOSI nella sfera privatistica operata dal D. Lgs. 509/1994, riguarda il regime della personalità giuridica, **ma lascia ferma l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione (art. 1 d.lgs. cit.); la natura di pubblico servizio, in coerenza con l'art. 38 Cost., dell'attività da essa svolta (art. 2); il potere di ingerenza e di vigilanza ministeriale (art. 3, per il cui comma 2 tutte le deliberazioni in materia di contributi e di prestazioni, per essere efficaci, devono ottenere l'approvazione dei Ministeri vigilanti), e fa permanere il controllo della Corte dei Conti sulla gestione per assicurarne la legalità e l'efficacia (art. 3).**

Quanto sopra, tra l'altro, trova conferma nella univoca e consolidata giurisprudenza della **Corte Costituzionale** (ad esempio sentenze n. 248/1997 e n. 214/1999), nonché, ancora recentemente, del **Consiglio di Stato** (sezione sesta, sentenza 30 ottobre 2012), a cui si rimanda.

Tutela previdenziale ed assistenziale dei Sanitari. Regolarità e correttezza nell'accertamento, riscossione e versamento da parte degli enti.

Tanto premesso, deve richiamarsi l'attenzione sul corretto e regolare assolvimento di tutti gli adempimenti ed obblighi di accertamento, riscossione e versamento all'ONAOSI dei contributi dovuti.

Appare evidente, che, solo ove ciò venga posto in essere da parte degli enti in indirizzo, può essere assicurata la piena ed effettiva realizzazione dei diritti di tutela previdenziale ed assistenziale che l'ordinamento attribuisce ai Sanitari che prestino servizio alle dipendenze degli enti medesimi.

A riguardo, nell'esercizio delle potestà di vigilanza di cui all'art. 3, del più volte menzionato D. Lgs. 509/1994, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze sollecitano l'ONAOSI al tempestivo e costante monitoraggio e, ove necessario, nell'ambito del potere di riscossione attribuito dalla legge e dall'art. 8, comma 2, del regolamento della contribuzione, ad agire nei confronti degli enti morosi per il recupero coattivo dei crediti contributivi. Va evidenziato a tale riguardo che, su richiesta, gli enti forniscono ogni informazione rilevante ai fini dell'esercizio della vigilanza contributiva e del perseguimento delle finalità istituzionali dell'ONAOSI.

Gli obblighi derivanti dalla legge e dal regolamento sono assolti mediante sistemi automatizzati ed informatizzati, in base alle istruzioni fornite dall'ONAOSI.

Si segnala, infine, che nella sezione “*Normativa di riferimento*” vengono riepilogate le disposizioni salienti, mentre, in sede applicativa, si evidenzia l'assoluta importanza di attenersi, tra l'altro, alle “*Istruzioni per la compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico)*”, alla cui integrale consultazione ed applicazione si rimanda.

Modalità di Invio della denuncia semestrale, della Mailing List e del Mod. 1/2016 (Denuncia Adempimenti Enti).

Con la Circolare EP -n. 4/2016 si confermano le precedenti modalità di invio della denuncia semestrale Onaosi, della Mailing List e del Mod.1/2016:

- **Schema tecnico Excel 2016 (denuncia semestrale)** inviare dall'indirizzo di posta elettronica ordinaria del responsabile del procedimento Onaosi o del responsabile dell'Unità Operativa, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria enti@onaosi.it. Il file deve essere inviato ***esclusivamente*** in formato excel.
- **Mailing List 2016** Come per lo schema tecnico excel (denuncia semestrale), inviare il file dall'indirizzo di posta elettronica ordinaria del responsabile del procedimento Onaosi o del responsabile dell'Unità Operativa, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria enti@onaosi.it. Il file deve essere inviato ***esclusivamente*** in formato excel.
- **Mod. 1/2016 denuncia adempimenti enti** Inviare il Mod.1/2016 debitamente compilato e firmato dal Responsabile dell'Unità Operativa, da un indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente all'indirizzo di posta elettronica certificata della Fondazione Onaosi posta@pec.onaosi.it (*cessa pertanto l'invio di tale modello sia nella modalità via Fax che per posta ordinaria o come allegato alla denuncia semestrale*).

E' utile richiamare comunque l'attenzione sulle importanti novità già introdotte dall'anno 2013 che per comodità di consultazione, si riportano di seguito:

- disciplina degli esoneri contributivi;
- compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico) per conguagli e recuperi relativi a debiti o crediti derivanti da periodi pregressi;
- compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico) nei casi di aspettativa per incarico di Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo presso altro ente;
- compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico) relativamente ai fogli di lavoro “*Ente*” e “*Riferimenti versamento*”;
- informative da rendere ai Sanitari e adempimenti ai fini della vigilanza contributiva, riportate oltre nella più ampia apposita sezione.
- Invio delle variazioni intervenute nel semestre in tema di Mailing List (nuove assunzioni e/o modifica dell'indirizzo mail rispetto a quello precedentemente trasmesso).

A) Normativa di riferimento

L'art. 2, comma 2, lett. e), L. 7 luglio 1901, n. 306, e successive modifiche ed integrazioni, prevede l'obbligo di contribuzione all'ONAOSI per i Sanitari iscritti ai rispettivi Ordini professionali italiani dei medici chirurghi e odontoiatri, medici veterinari e farmacisti alle dipendenze degli enti in indirizzo.

In base all'art. 3, L. 31 gennaio 1949, n. 21, richiamato dall'art. 3, comma, 1 del regolamento della contribuzione ONAOSI, la riscossione dei contributi obbligatori viene effettuata, mensilmente, mediante ritenuta diretta sugli emolumenti percepiti dai soggetti obbligati, secondo le istruzioni dell'ONAOSI.

L'art. 5, comma 3, dello Statuto ONAOSI stabilisce che i contribuenti obbligatori e volontari sono tenuti al versamento dei contributi nella misura e con le modalità deliberate dal Comitato di Indirizzo con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri Vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, D. Lgs. 509/1994 e successive modifiche e integrazioni.

Per i contribuenti obbligatori l'entità del contributo è rapportata, per ciascun interessato, ad una percentuale della retribuzione di base (calcolata su tredici mensilità) ed all'anzianità di servizio nei termini previsti dalla normativa regolamentare ed attuativa.

La riscossione dei contributi è effettuata con le modalità di cui al regolamento della contribuzione, salva la facoltà della Fondazione di stabilire per gli enti specifiche modalità di adempimento e di stabilire, in ogni caso, forme ulteriori di riscossione in conformità allo statuto ed alla normativa vigente.

B) Enti, istituzioni ed organismi tenuti ad applicare la normativa sulla contribuzione obbligatoria ONAOSI

In prima istanza, ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 42/2007, richiamata dall'art. 6, comma 9, del regolamento della contribuzione, sono tenuti ad applicare la normativa ONAOSI tutti gli enti elencati nell'art.1, comma 2, D. Lgs. 165/2001 e, precisamente:

- 1) *tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative*
- 2) *le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni*
- 3) *le istituzioni universitarie*
- 4) *gli Istituti autonomi case popolari*
- 5) *le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni*
- 6) *tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali*
- 7) *le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale*
- 8) *l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)*
- 9) *le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*
- 10) *CONI (Fino alla revisione organica della disciplina di settore).*

C) Il rapporto di dipendenza e l'iscrizione all'Ordine professionale del Sanitario

Con le puntualizzazioni esplicitate nella sezione B, gli enti elencati nell'art. 1, comma 2, D. Lgs.165/2001, nell'assolvimento delle funzioni attribuite dalla normativa, procedono all'accertamento dell'esistenza di rapporti di dipendenza con Sanitari che risultino iscritti ai rispettivi Ordini Provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri, dei farmacisti e dei medici veterinari.

D) Esoneri contributivi: disposizioni regolamentari a decorrere dal 1 gennaio 2013

Secondo l'art. 6, comma 10, del regolamento della contribuzione, approvato espressamente dai Ministeri Vigilanti, con decorrenza dal 1 gennaio 2013 *“sono esonerati dall'obbligo del versamento dei contributi i soli Sanitari cessati dal servizio per inabilità totale permanente*

riconosciuta ai sensi delle leggi vigenti in materia. L'esonero contributivo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'accertamento dell'invalidità e non costituisce, in assenza degli ulteriori requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, diritto all'ammissione alle prestazioni".

Si fa presente che sono fatti salvi i diritti maturati nel vigore del previgente Regolamento.

In conseguenza, sempre dal 1 gennaio 2013, cessa l'applicazione della disciplina (delibera Consiglio di Amministrazione n. 32/2005) di esonero per i Sanitari in stato di inabilità totale permanente o di invalidità civile al 100% in servizio presso gli enti in indirizzo.

Fatti salvi i diritti maturati nel vigore del previgente regolamento, dal 1 gennaio 2013 non trova ulteriore applicazione l'esonero (delibera Consiglio di Amministrazione n.13/2005) per i Sanitari che hanno compiuto i 67 (sessantasette) anni di età e maturato un'anzianità contributiva di 30 (trenta) anni.

Si ricorda che i Sanitari dipendenti in servizio presso gli enti in indirizzo o con rapporti convenzionali in corso che hanno compiuto i 67 (sessantasette) anni di età e maturato un'anzianità contributiva complessiva minima di 30 (trenta) anni non hanno facoltà di versare, in alternativa alle quote annuali, un contributo vitalizio "una tantum".

E) Base imponibile e misura del contributo

Il contributo dovuto all'ONAOSI dai Sanitari è stabilito con delibera Consiglio di Amministrazione n. 42/2007 (approvazione ministeriale del 16 luglio 2008) nelle seguenti misure:

a) lo **0,34%** della **retribuzione tabellare annua lorda per i Sanitari in possesso di anzianità complessiva di servizio, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di contribuzione, inferiore o uguale a 5 anni.**

L'assoggettamento al contributo obbligatorio nella misura dello 0,34% è applicabile esclusivamente ai Sanitari in possesso della predetta anzianità complessiva di servizio presso uno o più enti in indirizzo.

b) lo **0,38%** della **retribuzione tabellare annua lorda per i Sanitari in possesso di anzianità complessiva di servizio, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di contribuzione, superiore a 5 anni.**

Per "**retribuzione tabellare annua lorda**" deve intendersi lo stipendio tabellare annuo lordo - comprensivo di tredicesima mensilità ed escluse l'indennità di posizione e la retribuzione di risultato - fissato per i dirigenti farmacisti, medici, odontoiatri e veterinari del Servizio Sanitario Nazionale dal CCNL. Per i Sanitari il cui rapporto di lavoro è regolato da altri CC.CC.NN.LL. o non è contrattualizzato, il contributo obbligatorio non può comunque superare, in valore assoluto, quello dei dirigenti Sanitari del SSN.

Si rimanda per i dettagli alle "*Istruzioni per la compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico)*".

F) Comando, distacco, aspettativa e similari

In base all'art. 3, comma 5, del regolamento della contribuzione, l'accertamento, la riscossione e il versamento dei contributi dovuti, compresa la compilazione e l'invio della denuncia semestrale (schema tecnico), e in generale gli adempimenti connessi, "*sono a carico dell'ente che*

eroga effettivamente la retribuzione e/o il compenso, anche nella fattispecie di Sanitari posti in posizione di comando, di distacco, aspettativa o similari”.

Gli enti – anche nel caso di comando, distacco, aspettativa e similari senza assegni - devono comunque segnalare, in sede di denuncia semestrale (schema tecnico), le suddette fattispecie, attenendosi a quanto espressamente richiamato nelle relative “*Istruzioni per la compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico)*”.

G) Aspettativa per incarico di Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo

Con riferimento all’incarico di Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo presso uno degli enti di cui all’art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/2001, nulla osta a che, in fase applicativa, agli adempimenti di cui al citato art. 3, comma 5, del regolamento della contribuzione possano provvedere, previa intesa, l’ente di appartenenza ovvero l’ente presso cui viene svolto l’incarico.

In tal caso, come stabilito con delibera CdA n. 68/2002, la trattenuta ONAOSI da operarsi non può essere superiore a quella massima da effettuarsi sulle retribuzioni dei dirigenti di struttura complessa del SSN, ovvero a quella in atto al momento del collocamento in aspettativa, ove più favorevole.

Resta fermo che al fine della continuità e regolarità della posizione contributiva:

- I. nel caso in cui – a seguito di intesa tra gli enti interessati - a versare all’ONAOSI le somme dovute sia l’ente di appartenenza, quest’ultimo non deve segnalare nella denuncia semestrale (schema tecnico) l’inizio dell’aspettativa per l’incarico di Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo;
 - II. nel caso in cui – a seguito di intesa tra gli enti interessati - a versare all’ONAOSI le somme dovute sia l’ente presso il quale il Sanitario svolge l’incarico di Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo, in sede di denuncia semestrale (schema tecnico) l’ente di appartenenza deve segnalare l’inizio della relativa aspettativa, mentre l’ente presso cui viene svolto l’incarico deve segnalare l’inizio dell’incarico stesso.
- Per i casi di cui sopra, al fine della corretta compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico), si rimanda a quanto previsto specificamente nelle “*Istruzioni di compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico)*”.

H) Invio della denuncia semestrale (schema tecnico) e versamento dei contributi dovuti all’ONAOSI – Scadenza e modalità

- I. In base al Regolamento della Contribuzione, gli enti compilano l’elenco dei Sanitari assoggettati a trattenuta contributiva nel semestre di competenza (1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre), come da indicazioni in merito evidenziate nelle “*Istruzioni per la compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico)*”, cui si rimanda.

Si ricorda a tutti gli enti che si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi - per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie – sistema NoiPA – che la totale responsabilità dei succitati adempimenti (trasmissione denuncia semestrale – schema tecnico) resta in capo all’ente sostituto d’imposta il quale dispone di ogni mezzo per poter dare piena ottemperanza al contenuto delle direttive in

questione, limitandosi la Direzione MEF ad effettuare centralmente il versamento contributivo e la conseguente rendicontazione.

Gli enti, entro 15 giorni dalla scadenza semestrale di competenza, quindi, rispettivamente

ENTRO IL 15 LUGLIO 2016 (per il semestre gennaio-giugno 2016)

ENTRO IL 15 GENNAIO 2017 (per il semestre luglio-dicembre 2016)

devono provvedere:

- all'INVIO della denuncia semestrale (schema tecnico) sottoscritta dal dirigente responsabile, ovvero dal responsabile dell'unità Operativa.
 - al VERSAMENTO dei contributi riscossi e riportati nella denuncia semestrale (schema tecnico).
- II. La denuncia semestrale (schema tecnico) deve essere inviata **esclusivamente in formato elettronico al seguente indirizzo di posta elettronica:**
- enti@onaosi.it (solo ed esclusivamente in formato excel)

A completamento di quanto sopra, gli Enti provvedono a compilare in ogni parte e trasmettere all'ONAOSI il MOD 1/2016 "Denuncia adempimenti Enti" che deve essere inviato in via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

posta@pec.onaosi.it (in formato pdf)

- III. **Il versamento deve essere effettuato diviso e distinto per semestre di competenza, con relativa causale.**

Nella causale di ciascun versamento è indispensabile indicare **sempre e chiaramente:**

1. Codice ente (codice anagrafico attribuito dall'ONAOSI)
 2. Semestre di riferimento del versamento e relativo importo (ad esempio: I/2016, II/2016) dei Sanitari dipendenti assoggettati a trattenuta ONAOSI nel semestre oggetto della denuncia o nel semestre cui il versamento si riferisce.
- IV. Il versamento va effettuato – preferibilmente mediante bonifico – utilizzando le seguenti **coordinate IBAN:**

PAESE	CHECK	CIN – IT	ABI	C.A.B.	CONTO
IT	16	T	07601	03000	000010598068

intestato a: ***"FONDAZIONE ONAOSI GESTIONE ENTRATE CONTRIBUTIVE SERVIZIO TESORERIA 06124 PERUGIA"***,

In alternativa, è possibile provvedere al versamento mediante bollettino di c/c postale presso gli sportelli di Poste Italiane.

AVVISO AGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 1 D.LGS 165/2001 - Variazione riferimento n. conto corrente - versamenti ONAOSI

Come già preannunciato alle SS.LL. con specifico avviso tramite posta elettronica è intenzione della Fondazione utilizzare il proprio conto di Tesoreria e Cassa in graduale sostituzione del conto corrente postale sopra riportato. Tenuto conto della imminente scadenza del servizio di Cassa all'attuale istituto di credito, sarà cura della scrivente Fondazione fornire i riferimenti utili del conto di Tesoreria e Cassa non appena definito il rinnovo dell'affidamento.

NOTA BENE - L'importo versato deve sempre corrispondere a quello indicato nel foglio di lavoro "Riferimenti Versamento" della denuncia semestrale (schema tecnico) ed è rappresentato dalle somme dovute per il semestre di riferimento (competenza) al netto di eventuali conguagli a credito e comprensivi di eventuali conguagli a debito relativi a periodi/semestri precedenti. Non sono ammesse decurtazioni per commissioni bancarie: quelle eventualmente operate resteranno a debito dell'ente versante, determinando irregolarità contributiva.

L) Sanzioni e vigilanza

Come è noto, l'ordinamento sancisce la tutela penale, amministrativa e civile per le violazioni in materia prevido-assistenziale, cui si rimanda.

In base all'art. 8, comma 2, del regolamento della contribuzione i contributi obbligatori dovuti e non versati possono essere riscossi mediante il concessionario della riscossione, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento.

Sulla base ed ai fini di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del regolamento della contribuzione, gli enti provvedono a far pervenire, utilizzando l'apposito file excel "Mailing list", un elenco aggiornato con nome e cognome, codice fiscale e rispettive e-mail dei dipendenti in servizio, con cadenza periodica semestrale.

Rimane fermo che la denuncia semestrale (schema tecnico) deve essere compilata ed inviata entro le scadenze di competenza stabilite (15 luglio 2016 per il I° semestre 2016 – 15 gennaio 2017 per il II° semestre 2016) indipendentemente dalla compilazione ed invio del file excel Mailing list.

M) Informativa da fornire ai Sanitari dipendenti ai fini della posizione soggettiva di iscritto e contribuente ONAOSI

Le finalità di garanzia dei diritti spettanti ai Sanitari dipendenti comportano che questi ultimi ricevano, capillarmente e tempestivamente, quante più informazioni e/o notizie circa eventi che possano determinare – a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'acquisizione, la modificazione o, addirittura, la perdita dei diritti stessi.

In tal senso, atteso l'imprescindibile e fondamentale ruolo formale e sostanziale assegnato dall'ordinamento, gli enti in indirizzo procedono a dare informativa sulla normativa ONAOSI, attraverso mezzi idonei, ai Sanitari dipendenti in servizio, con particolare rilievo a quanto di seguito evidenziato:

- ai sensi dell'art. 3, comma 10, del regolamento della contribuzione, i Sanitari dipendenti posti in aspettativa senza assegni (fermo restando quanto previsto alla precedente sezione H) hanno facoltà di versare la quota annuale prevista (ovvero frazione di essa nei casi di aspettativa di durata inferiore all'anno solare) con modalità, entità e scadenze stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
- ai sensi dell'art. 24, comma 3, dello statuto, i Sanitari contribuenti obbligatori, che cessino da tale regime di contribuzione, per mantenere la continuità e regolarità della posizione, possono iscriversi come contribuenti volontari entro 2 (due) anni dalla cessazione. Trascorso inutilmente tale termine, la domanda di iscrizione volontaria all'ONAOSI non è accoglibile.
- **N) Supporto e recapiti utili**


E' possibile consultare e scaricare la documentazione dal sito www.onaosi.it (**Contribuzione-Sezione Enti-Circolare ed Istruzioni Adempimenti**).

Mail: **enti@onaosi.it**
Telefono: **0755869217 – 0755869251 - 0755869279**
Fax: **0755013815**

Allegati:

- 1) Istruzioni per la compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico)
- 2) Denuncia semestrale (schema tecnico)
- 3) Modello 1/2016 – Denuncia adempimenti enti
- 4) File excel "Mailing list"

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mario Carena)



*Funzionario Istruttore
Cinzia Ammirato*

*Responsabile Ufficio Contribuzione Obbligatoria
e Ufficio Contribuzione Volontaria
Cinzia Scoscia*

*Responsabile Settore Ricavi e Contribuzione
Dott. Giuseppe Nardi*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

All' Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo
Dipartimento Risorse Umane,
Sviluppo Organizzativo Affari Generali
U.O.C. Gestione Economica e Previdenziale
U.O.S. Quiescenza e Previdenza e Contributi
Via Pindemonte,88
90129 Palermo

Il sottoscritto/a Dr./Dr.ssa _____
C.F. _____ ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000
n.445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, richiamate dall'art.76 del medesimo D.P.R.

DICHIARA

Ai fini della contribuzione ONAOSI, di:

essere in possesso, alla data del 31/12/2015, di un'anzianità complessiva di servizio
inferiore o uguale ai cinque anni.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Le dichiarazioni sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a
copia fotostatica non autenticata, datata e firmata, di un documento di identità del sottoscrittore. Le dichiarazioni in oggetto possono
essere inviate a mezzo fax (091 703 38 14) o per posta.

_____ data

_____ firma leggibile